

Avv. Michele Dell'Arte
Viale Zecchino, 83
96100 SIRACUSA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorso

Per

Il dott. Augusto Simonetti (C.F. SMNGST72P01H501T) rappresentato e difeso per procura in calce al presente ricorso dall'avv. Michele Dell'Arte del foro di Siracusa (c.f. DLLMHL81H15C351X) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale del medesimo pec: avv.micheledellarte@pec.it il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso lo stesso indirizzo pec o a mezzo fax al 0931 1813299

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca C.F. 96446770586 in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso il medesimo organo legale in Roma alla via Dei Portoghesi (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

e nei confronti

dott. Giuseppe Riela nato a Palermo il 4.03.1967 (c.f. RLIGPP67C04G273T) pec: giuseppe.riela@pec.commercialistipa.it

per l'annullamento parziale previa sospensiva

- della graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 Ministero Università, in esecuzione dell'Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024
- della graduatoria rettificata con Decreto Direttoriale n. 354 del 01 04 2025 Ministero Università in esecuzione dell'Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024
- del Decreto dirigenziale n.4871 del 18-03-2025 Ministero Università con il quale il Responsabile unico del procedimento ha disposto alcune rettifiche di errori materiali di cui al verbale n. 19 del 21 febbraio 2025, nonché l'annullamento parziale in autotutela del verbale n. 16 del 18 febbraio 2025
- della nota acquisita al prot. Dgpbss n.2632 del 01-04-2025 con la quale il Responsabile unico del procedimento ha trasmesso la graduatoria finale aggiornata
- del verbale n. 11 della predetta procedura e del verbale 19 del 21/02/2025 (orale)

e tutti questi atti nella sola parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 20 per l'adeguata formazione professionale (articolo 5 comma 3 punto A) e il punteggio 20 per adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso nonché per la mancata attribuzione del punteggio di 35 relativamente al colloquio orale.

FATTO

Con Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024 il Ministero dell'Università ha avviato la procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale da destinare a supporto dell'attuazione e gestione di interventi finanziati con le risorse a valere sui Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e programmi complementari agli stessi e/o in genere su risorse

nazionali ai predetti collegati nonché per qualsiasi altra attività di supporto di cui necessiti l'Amministrazione nelle predette tematiche.

A detto Avviso erano allegati: All. 1_Analisi fabbisogno, il modello di domanda di partecipazione, il regolamento per il conferimento di incarichi esterni nell'ambito dell'attuazione degli interventi delle politiche di coesione anche a valere sui fondi nazionali Decreto prot. 1216.

Link di pubblicazione: [Avviso n. 1217 del 19-11-2024 | Ministero dell'Università e della Ricerca](#)

Il ricorrente ha presentato domanda, munita di tutta la chiesta documentazione.

Con Decreto Direttoriale n. 1364 del 10-12-2024 è stata nominata la Commissione di valutazione della procedura relativa all'Avviso n. 1217.

I candidati sono stati distinti in due elenchi: CODICE 01 (Esperto giuridico-legale) e CODICE 02 (Esperto amministrativo/contabile).

Il ricorrente ha partecipato al Codice 02.

Con il verbale n. 11 al ricorrente è stato attribuito (tra l'altro) il punteggio di 17 in relazione alla adeguata formazione professionale e il punteggio 18 relativamente alle adeguate esperienze in linea con il fabbisogno espresso .

Nel colloquio il ricorrente ha ottenuto il voto di 31 su un massimo di 35.

Con Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 è stato approvato l'elenco dei vincitori, e il ricorrente si è collocato nella posizione 45 con il punteggio di 76,5.

Con la Determina n. 4871 del 18-03-2025 la graduatoria è stata rettificata.

Con il Decreto Direttoriale n. 354 del 01-04-2025 è stata approvata la Graduatoria definitiva , unitamente alle due graduatorie finali (COD. 01 e COD.02).

Il ricorrente si è collocato nella posizione n. 42 con punti 76,5, e dunque in posizione non utile per conseguire l'incarico (ultima posizione contrattualizzata: 27).

La graduatoria però è errata per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1) Violazione dell'art. 5 comma 3 fase A) punto a) dell'Avviso pubblico- adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati (max 20 punti) – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e disparità di trattamento – Eccesso di potere per manifesta irrazionalità.

Riguardo al sub-criterio “adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati (max 20 punti)”, l'Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024 prevede, all'Allegato 1 “Analisi del Fabbisogno”, tra l'altro, il possesso di “Requisiti di comprovata specializzazione” in termini di:

- **Almeno 5 anni di esperienza maturata nel profilo per il quale si presenta la candidatura con contratti diretti con le P.P.A.A.** ovvero di 15 anni di esperienza maturata nel profilo per il quale si presenta la candidatura con contratti con altri soggetti giuridici pubblici e/o privati diversi dalle P.P.A.A. operanti nel settore di riferimento;
- **Per i Dottori commercialisti e gli avvocati Iscrizione nei rispettivi Albi**

il Dott. Augusto Simonetti ha ottenuto nel sub-criterio “adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati (max 20 punti)”, un punteggio di 17.

Il Curriculum vitae del Dott. Augusto Simonetti e l'allegata Relazione illustrativa di accompagnamento evidenziano una adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati” perfettamente in linea con le professionalità ricercate, con un

curriculum studiorum pienamente coerente con i “Requisiti di comprovata specializzazione” richiesti dall’Avviso 1217 del 19 novembre 2024.

Più specificatamente, il Dott. Augusto Simonetti è in possesso della seguente “adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati”:

- Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)
- Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista, e successiva iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Roma n. AA_007540 dal 25/03/2002 ad oggi; segue regolarmente i corsi di formazione obbligatori, per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale per n. 30 crediti formativi annui;
- Abilitazione alla Professione di Revisore Legale e successiva iscrizione al Registro Nazione dei Revisori Legali n. 126811 dal 30/07/2002 ad oggi , e segue regolarmente la formazione obbligatoria prevista per tale ordine nelle materie di revisione con 20 crediti formativi annui.

Come già detto, il Dott. Augusto Simonetti ha ottenuto nel sub-criterio “adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati (max 20 punti)”, un punteggio di 17, classificatosi al n. 42 della graduatoria finale di merito, approvata con Decreto Direttoriale n. 354 del 01/04/2025.

Dall’analisi del curriculum vitae di tutti i candidati dal n. 1 al n. 41 della graduatoria finale di merito, approvata con Decreto Direttoriale n. 354 del 01/04/2025, emerge che il Dott. Augusto Simonetti, ha ottenuto il punteggio di 17, pur presentando una formazione professionale uguale, se non superiore ai candidati che lo precedono.

Procedendo ad una valutazione comparativa del curriculum vitae dei primi 41 della graduatoria di merito, emerge che molti dei candidati che hanno ricevuto un punteggio di 20 relativamente al criterio fase A) punto A), il massimo attribuibile, hanno una adeguata formazione professionale simile, se non inferiore, a quella del dott. Simonetti.

I candidati che presentano una “formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati” simile a quella del Dott. Simonetti in possesso dei seguenti titoli:

- Laurea in Economia e Commercio,
- Abilitazione e Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti
- Abilitazione e Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili/Revisore Legali

hanno ottenuto il punteggio massimo di 20, come ad esempio i seguenti candidati:

- **Riela Giuseppe (posizione 6);**
- **Scordato Fabio (posizione 7);**
- **Zinna Massimiliano (posizione 36);**
- **Giordano Alessandra (posizione 40).**

Da questo punto di vista appare incomprensibile l’operato della Commissione, la quale non ha mantenuto alcuna coerenza minimale nella valutazione complessiva dei curricula.

Non si tratta, quindi, di contestare la discrezionalità operata della Commissione quanto di applicare la parità di trattamento per situazioni identiche /o simili.

È noto alla difesa l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza, secondo il quale in linea generale una commissione d’esame o di un concorso pubblico, in sede di valutazione delle prove scritte, ha un potere rafforzato nel poter giudicare l’idoneità dei candidati.

Si parla in tal caso di discrezionalità tecnica proprio in considerazione del fatto che la decisione finale, per essere contestata in sede giurisdizionale, deve difettare degli elementi di logicità e

di congruenza che devono connotare la valutazione complessiva espressa in termini numerici (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, n. 4283 del 18 aprile 2018).

Tale discrezionalità tecnica non può tuttavia sfociare nella illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa e nell'arbitrio.

Proprio per il richiamato principio di diritto non si comprende come un'altra serie di candidati muniti di esperienze formative inferiori e non paragonabili a quelle del ricorrente ha ottenuto un punteggio nettamente più alto. Il riferimento è a:

-**Casula Federica** (posizione 8) – Laurea in sociologia e nessuna abilitazione;

-**Zambrotti Oriana Bianchi** (posizione 9) – Laurea in lettere e nessuna abilitazione;

-**Bonfiglio Alessandra** (posizione 23) – Laurea in Ingegneria

-**Staropoli Salvatore** (posizione 28) – Laurea in Ingegneria

- **Cullmann Ada** (posizione 33) – Laurea in Filosofia e nessuna abilitazione;

-**Tizzani Angela** (posizione 41) – Laurea in Economia con una sola abilitazione ai revisori.

Orbene, tutti i predetti candidati (in possesso di esperienza formativa professionale inferiore o al massimo uguale a quella del ricorrente) hanno ottenuto il punteggio di 20 (e cioè il massimo) nella valutazione delle esperienze formative professionali, **laddove il ricorrente ha ottenuto 17.**

Ma c'è ancora di più.

Diversi tra tali candidati **sono in possesso di titoli di studi meno pertinenti** (rispetto al ricorrente) in relazione all'oggetto dell'incarico (es.: **laurea in Filosofia, in Sociologia, in Ingegneria, in Scienze dell'Informazione**).

Questo avviso e specificatamente il codice 02, come si può vedere dall'analisi del fabbisogno, **ricerca esperti in materie amministrativo-contabili.**

Il ricorrente non solo è iscritto negli albi dei dottori commercialisti e dei revisore contabili ma esercita la professione dal 2002 e inoltre ha una vasta esperienza nelle materie di cui al fabbisogno (audit, verifiche e controlli amministrativi).

Lo squilibrio è dunque non solo ingiustificato ma oggettivamente irrazionale tenuto conto della netta differenza di competenze documentate e richieste dallo stesso bando.

Si allegherà una tabella riepilogativa delle posizioni di tutti candidati, dalla quale il confronto e le differenze emergono *ictu oculi*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si richiede l'attribuzione del punteggio di (almeno) 20 in relazione al sub criterio "adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati (max 20 punti)".

2) Violazione dell'art. 5 comma 3 fase A) punto b) dell'Avviso pubblico - adeguate e documentate esperienze in linea con il fabbisogno espresso (max 20 punti) – disparità di trattamento-

Il Dott. Augusto Simonetti ha ottenuto nel sub-criterio "adeguata esperienza in linea con il fabbisogno" (max 20 punti)", un punteggio di 18.

Il Curriculum vitae del Dott. Augusto Simonetti e l'allegata Relazione illustrativa di accompagnamento evidenzia una adeguata esperienza in linea con il fabbisogno ed è perfettamente in linea con le professionalità ricercate, con un curriculum studiorum pienamente coerente con i "Requisiti di comprovata specializzazione" richiesti dall'Avviso 1217 del 19 novembre 2024.

Anche in questo caso scorrendo i CV si notano delle incongruenze; ai seguenti candidati, sebbene abbiano dei CV con esperienze simili al sottoscritto, gli sono stati attribuiti 20 punti mentre al ricorrente solo 18.

Nel caso di specie prendendo ad esempio i candidati: **Pastore Luciana , Schino Giulia e Sanna Giorgio** si evince una disparità di trattamento in quanto è non giustificato l'assegnazione di due punti aggiuntivi **rispetto al dott. Simonetti; a quest'ultimo è stato assegnato il punteggio di 18, sebbene sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi le esperienze siano simili se non superiori.**

Si veda per esempio il cv del dott. Sanna che , pur non avendo maturato un'esperienza di 5 anni di assistenza diretta alla PA, ha ottenuto il punteggio di 20 ovvero il massimo nell'adeguata e documentata esperienza in linea con il fabbisogno espresso; mentre il ricorrente ha oltre otto anni di assistenza diretta alla PA.

A tale proposito si eccepisce quanto segue.

Si fa presente che, come indicato nell'articolo 3 comma 7 dell' Avviso "il curriculum vitae, in formato europeo, doveva essere ***"dell'estensione massima di 4 cartelle/pagine, dal quale devono risultare in maniera dettagliata le esperienze professionali e la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze specifiche in relazione al profilo per il quale si concorre"***; conseguentemente è stato penalizzato, incluso il Dott. Simonetti, chi aveva incarichi multipli anche nel corso degli anni con diverse PPAA in quanto non era possibile rappresentare tutte le esperienze in 4 pagine (esperienza meno recente del dott. Simonetti Sogesid 2012 **ma vi erano incarichi pregressi che non avrebbero fatto rispettare i limiti del Curriculum di quattro pagine - a titolo esemplificativo si allegano incarichi precedenti**) rispetto a chi aveva meno incarichi e in continuità di trattamento; per cui quest'ultimi hanno potuto inserire tutti gli anni di esperienza per il singolo incarico.

Ma indipendentemente da questo per lo specifico fabbisogno il ricorrente si occupa **dal Luglio 2015 specificatamente di controlli di progetti di ricerca** come sono ben evidenziati nel CV inviato.

E' di tutta evidenza, quindi, per i motivi esposti che non vi è stata una uniformità di trattamento nell'applicazione dei punteggi e per tale motivo, quindi, si richiedono in aggiunta per il ricorrente i due punti di differenza.

3) Violazione dell'art. 5 comma 3 fase A) punto d) dell'Avviso pubblico - ulteriori titoli valutabili come di seguito elencati: Abilitazione professionale (1,5 punti);

L'art. 5 comma 3 fase A) punto d) dell'Avviso pubblico prevede l'attribuzione di punti 1,5 per i candidati in possesso di Abilitazione professionale.

Il ricorrente ha debitamente documentato l'Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista, e successiva iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Roma n. AA_007540 dal 25/03/2002 e l'Abilitazione alla Professione di Revisore Legale e successiva iscrizione al Registro Nazione dei Revisori Legali n. 126811 dal 30/07/2002 ad oggi.

Il ricorrente fa presente che segue regolarmente i corsi di formazione obbligatori, per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale per n. 30 crediti formativi annui relativamente all'Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista e segue regolarmente la formazione obbligatoria prevista nelle materie di revisione con 20 crediti formativi annui per l'Abilitazione alla Professione di Revisore Legale.

Ciononostante il ricorrente non ha ricevuto l'attribuzione dei relativi punteggi ma solo di 1,5 corrispondente alla valutazione di un' unica abilitazione.

4) Mancata trasparenza nell'attribuzione dei punteggi della prova orale e disparità di trattamento dei candidati

Da ultimo si segnala che con l'accesso agli atti si era richiesto tutta la documentazione prevista per verificare l'operato della Commissione inclusi i verbali e la documentazione riguardante le prove orali.

Premesso che il dott. Simonetti ha risposto in maniera egregia alla domanda postagli dalla Commissione e quindi non si comprende il voto di appena 31 su un massimo di 35 punti, premesso anche che, a parere del ricorrente, per come erano posti i colloqui **essi non potevano intrinsecamente rispettare la parità di trattamento**, in quanto venivano poste domande senza prima chiedere quali tra i vari profili all'interno del generico codice 02 fosse il candidato; è bene infatti ricordare che il codice 02 ricomprendeva molteplici tipologie di attività (si veda il fabbisogno) dai controllori a coloro che si occupano di monitoraggio e a coloro che si occupano di gestione; è evidente che con tali diverse tipologie di attività, alternative tra loro, come si riporta ed è evidenziato anche nel fabbisogno e con una così alta specializzazione, è **pressoché impossibile avere dei colloqui coerenti** se prima non si chiede la specializzazione del candidato (area controlli/area gestione/area monitoraggio).

Inoltre non sono state fornite da parte dell'Amministrazione, **sebbene richieste con l'accesso agli atti allegato al presente ricorso**, le domande dei colloqui e questo non permette una valutazione delle stesse né dei criteri adottati per il punteggio; nei verbali inviati dalla amministrazione risulta solo il giudizio dato ai candidati e non la domanda posta, circostanza necessaria per la valutazione completa del giudizio.

Ed infatti è illegittimo il "**procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, il quale si riferisce chiaramente a tutte le prove concorsuali non solo alla preliminare valutazione dei titoli, e conseguentemente deve applicarsi anche all'esame colloquio**". La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è evidentemente quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione" (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III-ter, 3 marzo 2021, n. 2586).

Dalla lettura del verbale n. 17 del 19 febbraio 2025, in cui dovevano essere cristallizzate le operazioni compiute dalla sottocommissione giudicatrice durante la prova concorsuale che ha interessato la ricorrente, l'unico elemento che emerge è dato solamente dal punteggio assegnato, ossia 27 e qualche riga standardizzata su sufficienti doti dimostrate.

Non sono indicate, seppur sinteticamente, le risposte rassegnate dalla ricorrente, non è indicato il tempo in cui tali prove dovevano essere svolte, non viene specificato se i commissari hanno rivolto alla candidata domande di approfondimento o si sono limitati ad ascoltare le risposte date dalla ricorrente alle "tesi" e ai sotto-argomenti ad essa correlati.

In ogni caso non è dato rinvenire alcuna traccia della durata dell'esame.

In particolare, non è dato sapere se la durata della prova è stata superiore a quella prevista nel bando oppure, all'opposto, se essa è stata troppo breve per valutare negativamente. Vero è che, nella specie, la *lex specialis* non preveda una durata minima dell'esame; tuttavia, è anche vero che non è possibile omettere la verbalizzazione del tempo dell'esame pena l'impossibilità di comprendere come la Commissione abbia ponderato la propria valutazione.

È noto, infatti, che esiste un "*tempo minimo sufficiente perché il candidato sia correttamente valutato, tenendo conto della vastità delle materie di esame*" (Cons. Stato, n. 5896/2011) ragion per cui, la valutazione del candidato, in quanto negativamente decisiva, in un tempo eccessivamente breve è assolutamente illegittima.

Qui, in ogni caso, ciò che rileva è l'assoluta impossibilità di risalire a dati certi dal verbale.

Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo

di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645). Nel caso che ci occupa, inoltre, trattandosi di un pubblico concorso, tale scelta si pone in contrasto *“con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. [Il verbale, n.d.r.] Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la “verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova” (Cds. St., VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). “In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, (...) in quanto non può prescindere dall'esigere comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione”. Non serve rimembrare che “la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. **Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell'ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione della P.A.**” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono essere standardizzati altrimenti si perde il senso ed il valore degli stessi.*

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità che inficia radicalmente la valutazione della prova di parte ricorrente.

La giurisprudenza ha chiarito che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

Una verbalizzazione di questo tipo, che si limita a dare a gruppi di candidati il medesimo giudizio, anziché cristallizzare l'operato della commissione esaminatrice finisce per risolversi in un adempimento fine a se stesso, che, per come è stato inteso nel concorso oggetto di causa, poteva essere tranquillamente omesso.

Ma c'è di più.

Relativamente a tale criterio non sono stati forniti, anche sede di primo verbale di commissione, i punteggi attribuibili in base al giudizio espresso; questo fa sì che la forbice tra un giudizio e un altro (per esempio buono e ottimo nel giudizio) non sia stata pre-determinata; per tali motivi i punteggi della prova orale dovrebbero essere non valutati i rideterminati con differenze minime tra i vari giudizi, al fine di contenere la disomogeneità applicata.

Per tali motivi, quindi, su tale punto, fermo restando quanto prima indicato, si richiede il punteggio massimo avendo il sottoscritto risposto esaurientemente ed egregiamente alla domanda postagli.

In alternativa ed in via meramente gradata l'annullamento della prova orale con conseguente riedizione della stessa sulla base dei principi di diritto sopra esposti.

Pertanto il ricorrente è stato gravemente pregiudicato dalle valutazioni erronee fatte dalla Commissione: si deve considerare che allo stesso sono mancati solo ulteriori punti 3 per rientrare tra i soggetti destinatari dell'incarico. **Lo squilibrio qui documentato è di ben 10,5 punti** (3 +2+ 1,5+4) con un punteggio di **87,0 arrivando alla posizione n.2.**

Se dunque la Commissione avesse applicato i medesimi criteri in relazione al curriculum del ricorrente e alla prova orale, questi avrebbe raggiunto con assoluta certezza una posizione superiore rispetto all'ultimo dei soggetti destinatari dell'incarico (per la precisione quello collocato alla posizione n. 27). Anche in assenza del riconteggio della prova orale il ricorrente sarebbe comunque in posizione utile della graduatoria.

Nello specifico, il sottoscritto non considerando i 4 punti richiesti della prova orale, avrebbe preso un punteggio pari a **83 ricoprendo la posizione n. 16** in considerazione dei sub-criteri stabiliti dal regolamento per il conferimento di incarichi esterni di cui al decreto 1216.

Per le ragioni esposte la graduatoria (e tutti gli atti pregressi impugnati) sono affetti da illegittimità per la violazione dell'art. 5 comma 3 fase A) punto a) e b) e d) dell'Avviso pubblico nonché Fase B colloquio orale.

Occorre dunque disporre, per le motivazioni prima esposte, l'annullamento nella sola parte in cui il ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di punti 17 (invece che 20) per l'adeguata formazione professionale, punti 18 (invece che 20) per adeguate esperienze professionali e punti 31 invece che 35 per il colloquio orale nonché l'attribuzione di 1,5 per la seconda abilitazione professionale non considerata e, quindi, l'attribuzione del punteggio di 20+20+9+1,5+1,5+35 per un totale di **87,0** con posizionamento al numero 2;

	CANDIDATO	TOTALE VALUTAZIONE FASE a)	VALUTAZIONE FASE b) COLLOQUIO	PUNTEGGIO TOTALE
1	SORANZO LUCA	52	35	87
2	SIMONETTI AUGUSTO	52	35	87
3	D'ALESSIO ENRICO	51,5	35	86,5
4	TALLINI GIUSEPPE	51	35	86
5	PASTORE LUCIANA	50,5	35	85,5
6	POLIZZI ELISA MARIA FLAVIA	51	34	85
7	RIELA GIUSEPPE	49,5	35	84,5
8	SCORDATO FABIO	49,5	35	84,5
9	CASULA FEDERICA	48,5	35	83,5
10	ZAMBROTTI ORIANA BIANCHI	48,5	35	83,5
11	ALONGI ALESSANDRO	48,5	35	83,5
12	MINCIARELLI ELENA	48	35	83
13	AMORE SALVATORE	48	35	83
14	GUGLIELMI VIVIANA	48	35	83
15	BEMPORAD EDOARDO	50	33	83
16	SCHINO GIULIA	50	33	83
17	D'ELIA MARIA TERESA	47,5	35	82,5
18	GUGLIELMO GIACOMO	47,5	35	82,5
19	FICANI GIOVANNI BATTISTA	49	33	82

20	TALLARINO SABRINA	46,5	35	81,5
21	DE ANGELIS GIANFRANCO	46,5	35	81,5
22	MARRONE GIANLIBORIO GAETANO	46	35	81
23	BOSSI GIOVANNI PAOLO	48	33	81
24	BONFIGLIO ALESSANDRA	48,5	32	80,5
25	GENTILE MASSIMO	45	35	80
26	CARABELLESE FRANCESCO	44,5	35	79,5
27	GAUDINO SARA	44,5	35	79,5
28	CUOCO GIOVANNA	49,5	30	79,5

- In subordine si richiede per le motivazioni prima esposte, l'annullamento nella sola parte in cui il ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di punti 17 (invece che 20) per l'adeguata formazione professionale, punti 18 (invece che 20) per adeguate esperienze professionali nonché 1,5 per la seconda abilitazione professionale non considerata e l'attribuzione del punteggio di 20+20+9+1,5+1,5+31 per un totale di 83 con posizionamento al numero **16**;

	CANDIDATO	TOTALE VALUTAZIONE FASE a)	VALUTAZIONE FASE b) COLLOQUIO	PUNTEGGIO TOTALE
1	SORANZO LUCA	52	35	87
2	D'ALESSIO ENRICO	51,5	35	86,5
3	TALLINI GIUSEPPE	51	35	86
4	PASTORE LUCIANA	50,5	35	85,5
5	POLIZZI ELISA MARIA FLAVIA	51	34	85
6	RIELA GIUSEPPE	49,5	35	84,5
7	SCORDATO FABIO	49,5	35	84,5
8	CASULA FEDERICA	48,5	35	83,5
9	ZAMBROTTI ORIANA BIANCHI	48,5	35	83,5
10	ALONGI ALESSANDRO	48,5	35	83,5
11	MINCIARELLI ELENA	48	35	83
12	AMORE SALVATORE	48	35	83
13	GUGLIELMI VIVIANA	48	35	83
14	BEMPORAD EDOARDO	50	33	83
15	SCHINO GIULIA	50	33	83
16	SIMONETTI AUGUSTO	52	31	83
17	D'ELIA MARIA TERESA	47,5	35	82,5
18	GUGLIELMO GIACOMO	47,5	35	82,5
19	FICANI GIOVANNI BATTISTA	49	33	82
20	TALLARINO SABRINA	46,5	35	81,5
21	DE ANGELIS GIANFRANCO	46,5	35	81,5
22	MARRONE GIANLIBORIO GAETANO	46	35	81
23	BOSSI GIOVANNI PAOLO	48	33	81
24	BONFIGLIO ALESSANDRA	48,5	32	80,5
25	GENTILE MASSIMO	45	35	80
26	CARABELLESE FRANCESCO	44,5	35	79,5
27	GAUDINO SARA	44,5	35	79,5
28	CUOCO GIOVANNA	49,5	30	79,5

- In altro subordine si richiede per le motivazioni prima esposte, l'annullamento nella sola parte in cui il ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di punti 17 (invece che 20) per l'adeguata formazione professionale, punti 18 (invece che 20) per adeguate esperienze professionali e l'attribuzione del punteggio di 20+20+9+1,5+31 per un totale di **81,5** con posizionamento al numero 21;

	CANDIDATO	TOTALE VALUTAZIONE FASE a)	VALUTAZIONE FASE b) COLLOQUIO	PUNTEGGIO TOTALE
1	SORANZO LUCA	52	35	87
2	D'ALESSIO ENRICO	51,5	35	86,5
3	TALLINI GIUSEPPE	51	35	86
4	PASTORE LUCIANA	50,5	35	85,5
5	POLIZZI ELISA MARIA FLAVIA	51	34	85
6	RIELA GIUSEPPE	49,5	35	84,5
7	SCORDATO FABIO	49,5	35	84,5
8	CASULA FEDERICA	48,5	35	83,5
9	ZAMBROTTI ORIANA BIANCHI	48,5	35	83,5
10	ALONGI ALESSANDRO	48,5	35	83,5
11	MINCIARELLI ELENA	48	35	83
12	AMORE SALVATORE	48	35	83
13	GUGLIELMI VIVIANA	48	35	83
14	BEMPORAD EDOARDO	50	33	83
15	SCHINO GIULIA	50	33	83
16	D'ELIA MARIA TERESA	47,5	35	82,5
17	GUGLIELMO GIACOMO	47,5	35	82,5
18	FICANI GIOVANNI BATTISTA	49	33	82
19	TALLARINO SABRINA	46,5	35	81,5
20	DE ANGELIS GIANFRANCO	46,5	35	81,5
21	SIMONETTI AUGUSTO	50,5	31	81,5
22	MARRONE GIANLIBORIO GAETANO	46	35	81
23	BOSSI GIOVANNI PAOLO	48	33	81
24	BONFIGLIO ALESSANDRA	48,5	32	80,5
25	GENTILE MASSIMO	45	35	80
26	CARABELLESE FRANCESCO	44,5	35	79,5
27	GAUDINO SARA	44,5	35	79,5
28	CUOCO GIOVANNA	49,5	30	79,5

-
- In ulteriore subordine si richiede per le motivazioni prima esposte, l'annullamento nella sola parte in cui il ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di punti 17 (invece che 20) per l'adeguata formazione professionale nonché 1,5 per la seconda abilitazione professionale e l'attribuzione del punteggio di 20+18+9+1.5+1,5+31 per un totale di **81,0** con posizionamento al numero 23 per effetto della miglior prova orale.

	CANDIDATO	TOTALE VALUTAZIONE FASE a)	VALUTAZIONE FASE b) COLLOQUIO	PUNTEGGIO TOTALE
1	SORANZO LUCA	52	35	87
2	D'ALESSIO ENRICO	51,5	35	86,5
3	TALLINI GIUSEPPE	51	35	86

4	PASTORE LUCIANA	50,5	35	85,5
5	POLIZZI ELISA MARIA FLAVIA	51	34	85
6	RIELA GIUSEPPE	49,5	35	84,5
7	SCORDATO FABIO	49,5	35	84,5
8	CASULA FEDERICA	48,5	35	83,5
9	ZAMBROTTI ORIANA BIANCHI	48,5	35	83,5
10	ALONGI ALESSANDRO	48,5	35	83,5
11	MINCIARELLI ELENA	48	35	83
12	AMORE SALVATORE	48	35	83
13	GUGLIELMI VIVIANA	48	35	83
14	BEMPORAD EDOARDO	50	33	83
15	SCHINO GIULIA	50	33	83
16	D'ELIA MARIA TERESA	47,5	35	82,5
17	GUGLIELMO GIACOMO	47,5	35	82,5
18	FICANI GIOVANNI BATTISTA	49	33	82
19	TALLARINO SABRINA	46,5	35	81,5
20	DE ANGELIS GIANFRANCO	46,5	35	81,5
21	MARRONE GIANLIBORIO GAETANO	46	35	81
22	BOSSI GIOVANNI PAOLO	48	33	81
23	SIMONETTI AUGUSTO	50	31	81
24	BONFIGLIO ALESSANDRA	48,5	32	80,5
25	GENTILE MASSIMO	45	35	80
26	CARABELLESE FRANCESCO	44,5	35	79,5
27	GAUDINO SARA	44,5	35	79,5
28	CUOCO GIOVANNA	49,5	30	79,5

- da ultimo si richiede per le motivazioni prima esposte, l'annullamento nella sola parte in cui il ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di punti 17 (invece che 20) per l'adeguata formazione professionale, e l'attribuzione del punteggio di 20+18+9+1,5+31 per un totale di 79,5 con posizionamento al numero 27 per effetto della miglior prova orale.

	CANDIDATO	TOTALE VALUTAZIONE FASE a)	VALUTAZIONE FASE b) COLLOQUIO	PUNTEGGIO TOTALE
1	SORANZO LUCA	52	35	87
2	D'ALESSIO ENRICO	51,5	35	86,5
3	TALLINI GIUSEPPE	51	35	86
4	PASTORE LUCIANA	50,5	35	85,5
5	POLIZZI ELISA MARIA FLAVIA	51	34	85
6	RIELA GIUSEPPE	49,5	35	84,5
7	SCORDATO FABIO	49,5	35	84,5
8	CASULA FEDERICA	48,5	35	83,5
9	ZAMBROTTI ORIANA BIANCHI	48,5	35	83,5
10	ALONGI ALESSANDRO	48,5	35	83,5
11	MINCIARELLI ELENA	48	35	83
12	AMORE SALVATORE	48	35	83
13	GUGLIELMI VIVIANA	48	35	83
14	BEMPORAD EDOARDO	50	33	83
15	SCHINO GIULIA	50	33	83

16	D'ELIA MARIA TERESA	47,5	35	82,5
17	GUGLIELMO GIACOMO	47,5	35	82,5
18	FICANI GIOVANNI BATTISTA	49	33	82
19	TALLARINO SABRINA	46,5	35	81,5
20	DE ANGELIS GIANFRANCO	46,5	35	81,5
21	MARRONE GIANLIBORIO GAETANO	46	35	81
22	BOSSI GIOVANNI PAOLO	48	33	81
23	BONFIGLIO ALESSANDRA	48,5	32	80,5
24	GENTILE MASSIMO	45	35	80
25	CARABELLESE FRANCESCO	44,5	35	79,5
26	GAUDINO SARA	44,5	35	79,5
27	SIMONETTI AUGUSTO	48,5	31	79,5
28	CUOCO GIOVANNA	49,5	30	79,5

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ad un solo controinteressato salvo successiva autorizzazione dell'III.mo Tar adito a procedere alla notifica mediante pubblici proclami con modalità telematiche considerato che, sebbene i controinteressati siano titolari di pec, appartengono ad ordini professionali diversi e, non avendo i dati completi in quanto oscurati dal MUR, la ricerca dell'indirizzo pec appare altamente gravosa.

Istanza cautelare

In relazione al *periculum* si prospetta all'III.mo Tar adito che il Ministero resistente ha già contrattualizzato i vincitori della selezione e considerato che come previsto nell'avviso l'incarico decorre dalla data della sottoscrizione del contratto e ha durata almeno pari alla scadenza della attuale programmazione comunitaria ad oggi fissata al 28.02.2031, è più che verosimile pensare che la mancata concessione della misura cautelare anche solo in relazione alla fissazione del merito entro la scadenza del contratto esporrebbe il ricorrente ad un danno grave ed irreparabile inteso come perdita del legittimo compenso e del patrimonio professionale che potrebbe ottenere dalla collaborazione ministeriale aspirando lo stesso ricorrente ad un risarcimento in forma specifica.

Il *periculum* è giustificato dal tempo decorso per la presente fase giudiziale che causerebbe una ripercussione su tutte le posizioni dei soggetti assunti da tale graduatoria.

Difatti, la correzione della graduatoria a conclusione della fase di merito causerebbe una revisione della posizione di tutti i soggetti assunti dalla graduatoria viziata, comportando tale operazione grave violazione del legittimo affidamento nei confronti dei candidati nonché di certezza dell'operato dell'amministrazione.

Qualora non dovessero essere rimossi i vizi presenti in graduatoria, gli errori incideranno inevitabilmente sulla prossima assunzione del ricorrente.

La mancata concessione della cautelare, inoltre, inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* dell'Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente

CHIEDE

Che all'III.mo Tar adito voglia procedere all'annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati con ogni conseguente statuizione in ordine alla revoca e/o parziale modifica del decreto che ha

disposto l'approvazione della graduatoria disponendo, per come indicato in motivazione del ricorso, nuova graduatoria che tenga conto della corretta attribuzione del punteggio e della collocazione dell'istante in posizione utile o in accoglimento in via graduata del quarto motivo di ricorso l'annullamento della prova orale concorsuale con conseguente riedizione sulla base dei principi di cui in ricorso.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia sconta il contributo nella misura fissa di euro 325,00

Siracusa/Roma lì 05/05/2025

**Firmato
digitalmente da**

Avv. Michele Dell'Arte

**MICHELE
DELL'ARTE**

Allegati

**CN = DELL'ARTE
MICHELE
C = IT**

1. Avviso;
2. fabbisogno;
3. domanda di partecipazione con CV del ricorrente e relazione illustrativa;
4. Regolamento per il conferimento di incarichi esterni nell'ambito dell'attuazione degli interventi delle politiche di coesione anche a valere sui fondi nazionali Decreto prot. 1216
5. Decreto Direttoriale n. 1364 del 10-12-2024 - Nomina della Commissione di valutazione della procedura relativa all'Avviso n. 1217
6. Fase B) di cui all'art.5 comma 3 - ELENCO CODICE 02 -ammessi al colloquio
7. Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 e ALLEGATO 1 -GRADUATORIA
8. Determina n. 4871 del 18-03-2025
9. Decreto Direttoriale n. 354 del 01-04-2025 e ALLEGATO -COD.02_-
GRADUATORIA
10. Graduatoria finale aggiornata;
11. Istanza di accesso agli atti;
12. Domanda di partecipazione del ricorrente e CV del ricorrente;
13. CV dei candidati citati nel ricorso;
14. Verbali della Commissione delle valutazioni fase A punto A e B e allegati e griglie e verbali con allegati dei colloqui;
15. griglia di valutazione e comparazione;
16. Altri incarichi Simonetti;
17. Procura per il ricorso.